

Allegato D

			Dipendenti CCNL 11 aprile 2008		Dirigenti CCNL 22 febbraio 2010	
Art. 2	<b>Mancata estensione del codice di comportamento</b>	In caso di dimenticanza occasionale che non abbia comportato alcuna conseguenza in termini di inefficienza o danno all'immagine	art. 3, comma 4, lettera b)	dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione	Art.7, comma 4, lettera a)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		In caso di recidiva ancorché non abbia comportato inefficienza o danno per l'Ente	Art. 3, comma 5, lettera K	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	Art.7, comma 4, lettera a)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		Nel caso in cui la mancata estensione abbia causato danni all'ente	Art. 3, comma 6, lettera I	sospensione dal servizio da 11 giorni fino al massimo di sei mesi	Art. 7, comma 8	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da un minimo di tre giorni fino a

						un massimo di sei mesi
Art. 4	<b>Accettazione di regali di modico valore</b>	In caso di violazione lieve, al di fuori dei casi consentiti, che non abbia causato danno all'immagine dell'ente	art. 3, comma 4, lettera b)	dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione	Art. 7, comma 4, lettera e)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		In caso di violazione che comporti un danno all'immagine dell'ente	art. 3, comma 5, lettera K	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	Art. 7, comma 8	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
	<b>Accettazione di regali di valore superiore al "modico valore"</b>	In caso di violazione lieve che non causi impatto all'immagine dell'ente	Art. 3, comma 6, lettera i)	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	Art. 7, comma 8	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		In caso di violazione			Art. 7,	Sanzione

		che comporti un danno all'immagine dell'ente			comma 4, lettera e)	pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
	<b>Accettazione, come corrispettivo, di regalo superiore il modico valore</b>	qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio	Art. 3, comma 7, lettera i)	Licenziamento con preavviso	Art. 7, comma 9	Licenziamento con preavviso
Art 4, comma 6	<b>Accettazione occasionale di incarichi da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio un interesse economico significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza</b>	Nel caso in cui l'incarico richieda l'obbligo di autorizzazione	art. 3, comma 5, lettera K	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	Art. 7, comma 4, lettera e)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		Nel caso in cui l'incarico richieda l'obbligo di autorizzazione	Art. 3, comma 7, lettera i)	Licenziamento con preavviso	Art. 7, comma 9	Licenziamento con preavviso
Art. 5, comma	<b>Omessa comunicazione al</b>	Se non rientra nell'ipotesi più grave	Art. 3, comma 4, lettera a)	Dal minimo del rimprovero	Art. 7, comma 4,	Sanzione pecuniaria da

1	<b>responsabile dell'adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che interferiscono con il lavoro di ufficio</b>	del conflitto di interesse		verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	lettera e)	un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
Art. 5, comma 2	<b>Se la violazione degli comportamenti si realizzi attraverso forme manifeste ed esplicite</b>		Art. 3, comma 7, lettera i)	Licenziamento con preavviso	Art. 7, comma 9	Licenziamento con preavviso
Art. 6, comma 1	<b>Omessa informazione al dirigente dell'ufficio di rapporti esistenti con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti</b>	Se si tratta di attività autorizzata dall'ente e non rientra nell'ipotesi più grave del conflitto di interesse	art. 3, comma 4, lettera b)	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	Art. 7, comma 4, lettera e)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		Se si tratta di attività non autorizzata	Legge 662/96, art. 1, commi 60 e 61 Art. 3, comma 7, lettera i)	Licenziamento con preavviso	Legge 662/96, art. 1, commi 60 e 61	Licenziamento con preavviso
Art. 6, comma	<b>Mancato rispetto dell'obbligo di</b>	Se si tratta della omessa astensione o	art. 3, comma 4, lettera b)	Dal minimo del rimprovero	Art. 7, comma 4,	Sanzione pecuniaria da

2 e articolo 7	<b>astensione in caso di conflitto di interesse</b>	della omessa informazione, in caso di conflitto non meramente potenziale, che comunque abbia comportato il sospetto sulla correttezza dell'azione amministrativa		verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	lettera e)	un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		Se l'omessa astensione abbia comportato vantaggi o danni ingiusti, ancorché lievi	Art. 3, comma 6, lettera i) – fatte salva l'applicazione del procedimento penale e degli ulteriori effetti conseguenti	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	Art. 7, comma 8	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
		In caso di recidiva, se non si tratta di conflitto meramente potenziale	Art. 3, comma 7, lettera i) – DPR 62/2013, articolo 16	Licenziamento con preavviso	DPR 62/2013, articolo 16 -	
Art. 8	<b>Mancato rispetto degli obblighi contenuti nel Piano di prevenzione della</b>	Se la violazione non è rilevante e non ha arrecato pregiudizio all'azione di prevenzione della	art. 3, comma 4, lettera b)	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della	Art. 7, comma 4, lettera e)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di

	<b>corruzione</b>	corruzione		multa pari a 4 ore di retribuzione		€500,00
		Se la violazione ha comportato pregiudizio all'azione di prevenzione della corruzione	art. 3, comma 5, lettera K	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	Art. 7, comma 8	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
Art. 9	<b>Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa</b>	Se la violazione non è rilevante e non ha comportato pregiudizio all'immagine dell'ente e all'efficacia dell'azione amministrativa	art. 3, comma 4, lettera b)	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	Art. 7, comma 4, lettera e)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		Se la violazione ha comportato danno all'immagine dell'ente ma non ha compromesso l'efficacia dell'azione amministrativa né la validità degli atti	art. 3, comma 5, lettera K	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	Art. 7, comma 8	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di

						sei mesi
		Se il mancato rispetto ha compromesso l'efficacia dell'azione amministrativa o la validità degli atti	Art. 3, comma 6, lettera i) – fatta salva l'attivazione delle azioni dirette all'accertamento di eventuali responsabilità amministrative e contabili	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	Art. 7, comma 8	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
Art. 10	<b>Violazione delle prescrizioni relative al comportamento nei rapporti privati</b>	Nel caso indebito utilizzo della posizione rivestita, senza, tuttavia, arrecare danno all'immagine dell'ente	art. 3, comma 4, lettera b)	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	Art. 7, comma 4, lettera e)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		Nel caso di violazione che comporti danno lieve all'immagine dell'ente	art. 3, comma 5, lettera K	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	Art. 7, comma 4, lettera e)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		Nel caso di violazione che	Art. 3, comma 6, lettera i) – fatta	sospensione dal servizio con	Art. 7, comma 8,	Sospensione dal servizio con

		comporti danno grave all'immagine dell'ente	salva l'attivazione delle azioni dirette all'accertamento di eventuali responsabilità amministrative e contabili	privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	lett. g	privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
		Nel caso di danno grave e irreparabile all'immagine dell'ente	Art. 3, comma 7, lettera i) - fatta salva l'attivazione delle azioni dirette all'accertamento di eventuali responsabilità contabili	Licenziamento con preavviso	Art. 7, comma 9	Licenziamento con preavviso
Art. 11	<b>Violazione delle prescrizioni relative al comportamento in servizio</b>	Se la violazione non è rilevante e non ha comportato pregiudizio all'efficacia dell'azione amministrativa	art. 3, comma 4, lettera b)	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	Art. 7, comma 4, lettera e)	Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		Se la violazione ha comportato un	art. 3, comma 5, lettera K	sospensione dal servizio con	Art. 7, comma 8,	Sospensione dal servizio con

		pregiudizio, tuttavia, non grave, né irreparabile all'efficacia dell'azione amministrativa che ha richiesto l'individuazione di rimedi con aggravii per l'ente		privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	lett. g	privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
		Se la violazione ha comportato un grave pregiudizio, dovuto a negligenza	Art. 3, comma 6, lettera i)	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	Art. 7, comma 8, lett. g	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
		Se la violazione a comportato grave danno al normale funzionamento dell'Amministrazione per inefficienza o incompetenza professionale	Art. 3, comma 7, lettera i)	Licenziamento con preavviso		Licenziamento con preavviso
Art. 12	<b>Violazione delle prescrizioni</b>	Se la violazione ha causato lieve disagio	art. 3, comma 4, lettera c)	Dal minimo del rimprovero	Art. 7, comma 4,	Sanzione pecuniaria da

	<b>relative ai rapporti con il pubblico</b>	a privati		verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	lettera e)	un minimo di € 200,00, al massimo di €500,00
		Se la violazione ha determinato danno non lieve a privati o la divulgazione di notizie riservate, causando danno all'immagine dell'ente	art. 3, comma 5, lettera k)	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	Art. 7, comma 8, lett. g	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
		Se il mancato rispetto ha determinato la divulgazione di notizie particolarmente riservate comportato grave danno a privati e compromesso l'immagine dell'amministrazione	Art. 3, comma 6, lettera i)	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	Art. 7, comma 8, lett. g	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
<b>Art. 13</b>	<b>Violazione degli obblighi da parte di dirigenti o</b>	Mancata comunicazione delle partecipazioni	art. 3, comma 4, lettera b)	Dal minimo del rimprovero verbale o	CCNL 2010, Art. 7, comma 4,	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di

	<b>responsabili di servizio</b>	azionarie o gli altri interessi finanziari o mancata dichiarazione di parenti o affini che esercitano attività professionale, politica o imprenditoriale, che abbiano contatti frequenti con l'ufficio di appartenenza		scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	lettera b) Per i dipendenti (CCNL 2008)	€ 500,00
	<b>Utilizzo indebito, per esigenze diversa da quelli istituzionali, delle risorse assegnate all'ufficio</b>		art. 3, comma 4, lettera b)	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	CCNL 2010, Art. 7, comma 4, lettera b)	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00
	<b>Mancata attivazione e conclusione del procedimento disciplinare, qualora ne ricorrano i presupposti</b>		art. 3, comma 4, lettera b)	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione	d.lg.vo 165/2001 Art. 55 sexies, comma 3	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita,

						<p>fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione.</p>
	<p><b>Mancata tutela del dipendente che segnale un illecito</b></p>		<p>art. 3, comma 5, lettera K</p>	<p>sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni</p>	<p>CCNL 2010, Art. 7, comma 4, lettera g)</p>	<p>Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00</p>

	<b>Avere consentito la diffusione di notizie non vere, relative all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti, che hanno arrecato pregiudizio all'immagine dell'ente</b>		art. 3, comma 5, lettera K	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	CCNL 2010, Art. 7, comma 8, lettera c)	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da un minimo di 3 giorni, fino al massimo di 6 mesi
		Nel caso di recidiva			Art. 16, DPR 62/2013 , CCNL 2010, art. 7, comma 9	Licenziamento con preavviso